

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

SEZ. LAVORO

RICORSO

CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Per la Dott.ssa Simona Russo (nata a Gioia Tauro (RC) e residente in Catanzaro, c.f. RSSSMN79S57E041A) rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Giancarlo Pitaro (CF. PTRGCR88S26D122U - PEC: giancarlopitaro@pec.it – Fax 0961/557746) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore in Catanzaro alla Via XX Settembre n. 62.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del l.r.p.t.
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Catanzaro, in persona del l.r.p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI

- e solo in subordine e qualora ritenuto necessario al fine del decidere, DEGLI EVENTUALI CONTROINTERESSATI, ovvero di tutti i docenti inseriti all'interno della graduatoria dell'U.S.R. Calabria/Catanzaro, che si deposita, relativa al passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado a.s. 2022/2023, allo stato non individuabili in modo certo, non essendo stata inserita né valutata la domanda della ricorrente da parte dell'omissivo U.S.R. Calabria/Catanzaro;

PER L'ANNULLAMENTO

Della graduatoria interna dell'U.S.R. Calabria-Catanzaro relativa al passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado a.s. 2022/2023, **nella parte in cui non ha valutato la**



domanda di passaggio di ruolo legittimamente e correttamente e ritualmente presentata dalla ricorrente;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto in capo alla ricorrente di VALUTAZIONE E INSERIMENTO della domanda di mobilità di ruolo da scuola secondaria di I grado a Scuola secondaria di II grado (PASSAGGIO DI RUOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER LA CLASSE DI CONCORSO A017 ANNO SCOLASTICO: 2022/23) presentata all'U.S.R. Calabria-Catanzaro per passare dalla classe CDC A001- Arte e Immagine su posto sostegno AD00 (Girifalco) alla classe A017 su posto sostegno nella scuola secondaria di II grado in relazione alle preferenze inserite;

E PER LA CONSEQUENTE CONDANNA

Dell'U.S.R. Calabria- Catanzaro a volere inserire la domanda presentata in modo corretto e legittimo e rituale dalla ricorrente nella graduatoria, previa sua valutazione ed attribuzione di punteggio;

NONCHE' PER LA CONDANNA

Dell'U.S.R. Calabria -Catanzaro e del Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento della ricorrente di tutte le **differenze retributive e previdenziali e accessorie dovute** in virtù del passaggio da Scuola Secondaria di I grado a quella di II grado a far data dall'a.s. 2022/2023 e fino all'effettivo soddisfo, con interessi e rivalutazione come per legge, nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio a far data dall'a.s. 2022/2023, laddove la stessa fosse idonea ad ottenere il passaggio di ruolo e grado.



PREMESSE DI FATTO:

1) La ricorrente è una giovane docente di ruolo su CDC A001 Arte e Immagine su posto di sostegno presso il Convitto Galluppi di Catanzaro scuola secondaria di I grado;

2) **La ricorrente ha partecipato alla bando di mobilità per il passaggio di ruolo da scuola secondaria di I grado a scuola secondaria di II grado** indetto dall'U.S.R. Calabria-Catanzaro, con domanda, che si deposita, con cui ha richiesto, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari, di essere trasferita presso la scuola secondaria di II grado nell'ordine di n. 5 preferenze (... 1) Ist. Tecn. Tecnologico ST. E. Scalfaro di Catanzaro; 2) I.S. Giovanna De Nobili di Catanzaro...), per come si evince dalla domanda di passaggio che si deposita, **dalla classe di concorso A001 Arte e Immagini sostegno in scuola secondaria di primo grado alla classe A017 SOSTEGNO in scuola secondaria di secondo grado.**

La suddetta domanda è stata regolarmente, ritualmente, correttamente e legittimamente compilata dalla docente ricorrente ed è stata ASSEGNATA dal sito internet del Ministero al **Numero di protocollo del Ministero : MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.6749566.12-03-2022, per come si evince dalla dicitura in epigrafe alla domanda di partecipazione compilata dalla ricorrente;**

3) La graduatoria elaborata dall'U.S.R. Calabria-Catanzaro/Ministero dell'Istruzione e del merito, che si deposita, ha totalmente e manifestamente OMESSO



qualsiasi valutazione inerente la domanda presentata in modo corretto, legittimo e rituale dalla docente ricorrente.

La domanda della docente ricorrente INFATTI non è MAI STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE e non risulta essere stata neanche inserita all'interno della procedura di passaggio: come se la docente ricorrente non avesse mai partecipato alla predetta procedura !

Fin da ora si rileva che, qualora l'U.S.R. Calabria/Catanzaro avesse legittimamente valutato la domanda della ricorrente, quest'ultima avrebbe conseguito il passaggio di grado ed avrebbe ottenuto una nuova assegnazione presso una scuola secondaria di II grado, con relativa maggiorazione stipendiale, cambio di sede ed eliminazione del vincolo triennale.

Alla luce dei predetti punteggi, pertanto, la ricorrente avrebbe conseguito il passaggio presso la scuola secondaria di II grado.

Ad oggi, si rileva fin da ora, ma meglio verrà argomentato in sede di istanza ex art. 700 c.p.c., vi è che la ricorrente è stata assegnata dall'U.S.R. Calabria/Catanzaro presso l'istituto De Nobili di Catanzaro scuola secondaria di I grado, con conseguente vincolo triennale e, pertanto, incapacità ed impossibilità di poter presentare nuova domanda di passaggio di grado e di cambio d'istituto: ciò ha provocato e provoca un evidente e manifesto danno irreparabile e grave alla professionalità ed alla dignità della lavoratrice, costretta a causa di un errore materiale commesso dall'U.S.R. Calabria-



Catanzaro a permanere in un grado scolastico e in un istituto per tre anni.

4) L'U.S.R. Calabria-Catanzaro/Ministero dell'Istruzione e del Merito omissivamente ed illegittimamente ed ingiustamente non ha provveduto ad ammettere la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità presentata dalla ricorrente, la quale avrebbe ottenuto un punteggio idoneo a passare alla scuola secondaria di II grado.

5) La ricorrente ha richiesto all'U.S.R. Calabria- Catanzaro che fine avesse fatto la sua domanda di partecipazione dapprima verbalmente, e, in seguito, ha notificato a mezzo pec, che si deposita, **istanza di correzione della suddetta graduatoria lamentando di aver presentato la domanda di partecipazione e che, in data 24/05/2022, ha contattato la dipendente dell'U.S.R. Catanzaro/Calabria Dott.ssa Mariella Lazzaro, la quale le ha comunicato verbalmente che si è verificato un errore da parte dell'Ufficio nell'elaborazione della domanda, senza fornire ulteriori spiegazioni.**

Con successiva nota, che si deposita, l'U.S.R. Calabria-Catanzaro, che non ha smentito l'errore materiale verificatosi, ha comunicato alla ricorrente che il suo reclamo non avrebbe potuto venire accolto, senza meglio specificare **NESSUN VALIDO MOTIVO.**

Tanto sopra premesso, la lavoratrice ricorrente è costretta ad adire Codesto On.le Tribunale del Lavoro che sentire accertato il suo diritto ad ottenere l'esame e valutazione della domanda presentata, con conseguente assdegnazione del



punteggio corretto e conseguente passaggio presso la scuola secondaria di secondo grado e sentire condannare il Ministero dell'Istruzione/U.S.R. Calabria-Catanzaro a volere correttamente inserire la domanda della ricorrente all'interno della graduatoria e a correttamente e ritualmente valutarla assegnandole il punteggio spettante ex lege e, conseguentemente a volerla assegnare alla sede scolastica ad ella spettante giusto avviso di mobilità e scuole di preferenza inserite, nonché condannare il Ministero dell'Istruzione e l'U.S.R. Calabria-Catanzaro al ridarcimento delle ulteriori somme spettanti alla ricorrente come differenza stipendiale, inclusi accessori e oneri previdenziali, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE PER ILLEGITTIMA/ILLOGICA/IRRAGIONEVOLE/IMMOTIVATA/ ARBITRARIA MANCATA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA RICORRENTE DA PARTE DELL'U.S.R.

Fin da ora si rileva che il Ministero dell'Istruzione/U.S.R. Calabria-Catanzaro ha in modo illegico, illegittimo, immotivato e totalmente arbitrario deciso di NON VALUTARE NEANCHE la domanda presentata dalla ricorrente prot. n. 6749566.12.03.2022 e MAI VAGLIATA dal Ministero dell'Istruzione in modo arbitrario/illogico ed illegittimo e per un mero errore materiale.

Tale omissione è manifestamente illegittima ed arbitraria.



Non vi è e non vi era nessun motivo per il quale il Ministero dell'Istruzione e del Meirto/U.S.R. avrebbe dovuto omettere di vagliare la domanda della ricorrente lavoratrice – legittimamente e correttamente presentata.

Ma vi è di più!

L'U.S.R. Calabria/Catanzaro, in seguito a diffida notificata dalla ricorrente, con cui quest'ultima ha richiesto al Ministero/Ufficio scolastico, che la sua domanda venisse vagliata, ha risposto con nota, che si deposita, **a firma della Dirigente Concetta Gullì in modo del tutto INCONFERENTE** e del tutto immotivata e in assoluto eccesso di potere per sviamento del fini e senza negare nessun errore materiale.

Costituisce, infatti, diritto pieno ed integrale della lavoratrice ricorrente quello di essere inserita all'interno della graduatoria e quello di ottenere il punteggio relativo e, pertanto, di ottenere il passaggio al ruolo di scuola secondaria di II grado.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER EVIDENTE ERRORE MATERIALE E GROSSOLANO DELL'U.S.R. – ARBITRARIETA' E ILLOGICITA' MANIFESTA

La domanda di passaggio alla scuola secondaria di II grado presentata dalla ricorrente è totalmente idonea e suscettibile di venire inserita all'interno della graduatoria, previa valutazione.

E' del tutto illogico/arbitrario/illegittimo il comportamento assunto da parte datoriale, secondo la quale la domanda presentata dalla docente incolpevole non dovrebbe essere mai più vagliata, per come è dato comprendere dal contenuto



della nota dell'U.S.R. Calabria/Catanzaro, in quanto per errore grossolano materiale non inserita per esclusiva e sola responsabilità dall'U.S.R. Calabria-Catanzaro all'interno della graduatoria.

3) SULLA ASSOLUTA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELL'U.S.R. CALABRIA- CATANZARO

La ricorrente lavoratrice ha inoltrato in modo corretto e legittimo la domanda di passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado classe concorso A017 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 e che l'U.S.R. Calabria-Catanzaro ha commesso per sua esclusiva responsabilità un evidente e manifesto errore materiale nel non aver valutato – arbitrariamente/illogicamente/immotivatamente/illegittimamente e la domanda presentata dalla docente ricorrente la quale, pertanto, non ha ottenuto il passaggio presso la scuola secondaria di II grado a causa di esclusiva responsabilità ed omissione da parte dell'U.S.R. Calabria-Catanzaro che, nonostante abbia omissso la valutazione della domanda della ricorrente, ha FINANCHE respinto la richiesta della lavoratrice volta alla rettifica della graduatoria con una immotivata/illogica e illegittima nota, senza neanche smentire l'accadimento di nessun errore materiale.

4) SULLA NOTA DELL'U.S.R. CALABRIA-CATANZARO

La Dirigente dell'U.S.R. Calabria- Catanzaro dott.ssa Gullì ha affermato con la sua nota di risposta alla richiesta di rettifica della graduatoria notificata dalla docente lavoratrice, citando in modo inconferente l'art. 6 co. 6 dell'O.M. 45/2022 che a mente prescrive quanto segue: *“Al personale che non ha*



ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l'apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l'esito della propria domanda.!"

Si rileva che la domanda presentata in modo corretto e legittimo e rituale dalla ricorrente non è mai stata né vagliata dall'U.S.R. né il suo rigetto è mai stato comunicato alla ricorrente (SIC!).

Ancora in modo del tutto inconferente, la nota suddetta ha citato l'art. 17 del CCNL Mobilità del personale scolastico che riguarda il contenzioso amministrativo (interno) da svolgere in sede di reclamo e, comunque, solo allorquando l'U.S.R. comunica l'eventuale esclusione della domanda e, in ogni caso ancora, articolo che disciplina la fase interna pre-contenziosa davanti alla Amministrazione.

Come è noto, nel nostro ordinamento il lavoratore ha il diritto di agire dinanzi l'Autorità Giudiziaria competente per tutelare e difendere i propri diritti ed interessi.

Per le suddette ragioni, dunque, la nota dell'U.S.R. Calabria/Catanzaro è del tutto inconferente, immotivata, illogica ed illegittima.

5) La ricorrente docente vanta il pieno ed integrale diritto alla valutazione della sua domanda ed all'inserimento, previa attribuzione del punteggio, all'interno della graduatoria.

**6) SULL'ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.
SUL PERICULUM IN MORA**



Il pericolo è grave ed irreparabile in quanto la domanda della ricorrente è stata ex abrupto omessa da ogni valutazione e per esclusiva responsabilità dell'U.S.R. non è stata né valutata né inserita all'interno della graduatoria.

La ricorrente è stata assegnata ad altro istituto con vincolo triennale e impossibilità per la stessa di poter partecipare ad un nuovo passaggio di grado, né di richiedere una nuova assegnazione presso altro istituto.

Il passaggio di grado da scuola secondaria di I grado a quella di II grado rappresenta una progressione per la carriera della docente e la sua negazione/omissione, del tutto arbitraria ed illegittima da parte dell'U.S.R., costituisce una manifesta violazione del diritto fondamentale della dignità e professionalità della lavoratrice la cui domanda di passaggio non è neanche stata valutata.

La docente è giovane lavoratrice la quale non può attendere l'indizione di altra procedura di passaggio di ruolo, né si sono nuove procedure di passaggio di ruolo.

Infatti, si rileva fin da ora, che l'istanza ex art. 700 c.p.c. trova fondamento nella circostanza che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto nuovo concorso per l'assunzione di oltre 10.000 nuovi docenti, giusta documentazione che si deposita, e che non vi sarà una nuova possibilità di ottenere il passaggio di grado.

La domanda ex art. 700 c.p.c. trova, altresì, riscontro nella circostanza che la ricorrente è, ad oggi, costretta anche a subire un vincolo triennale per essere stata assegnata a



nuova scuola secondaria di I grado e che non può, pertanto, presentare nuova domanda di passaggio di grado.

Ancora, si rileva che il passaggio di grado (SCUOLA SUPERIORE) avrebbe comportato per la ricorrente un incremento di retribuzione e un miglioramento professionale/curriculare, valutabile anche per ulteriori concorso.

Si rileva, infine, che i posti per i quali la ricorrente ha espresso le preferenze sono stati occupati da altri candidati e/o verranno occupati in seguito all'epsletamento del nuovo concorso e che, pertanto, la ricorrente corre il pericolo grave ed irreparabile di perdere COMPLETAMENTE la possibilità di ottenere il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado a causa di esclusiva responsabilità e colpa ed errore materiale commesso dall'U.S.R.

La ricorrente corre, dunque, il pericolo di non poter mai più ottenere il suo posto di lavoro per il quale ha concorso.

7) SULLA STRUMENTALITA'

Il presente giudizio è strumentalmente finalizzato alla successiva instaurazione del giudizio di merito ed ordinario da parte della ricorrente diretto a ottenere l'immissione all'interno della graduatoria della sua domanda di partecipazione ingiustamente ed omissivamente ed illegittimamente esclusa dal Ministero dell'Istruzione/USR Calabria/USR Ambito territoriale di Catanzaro per mero errore imputabile alla P.A. nonché il risarcimento di tutti gli ingiusti danni derivati e derivandi.

8) SULLA RESIDUALITA'



L'istanza ex art. 700 c.p.c. è proponibile ed ammissibile essendo l'unico strumento utile a permettere all'incolpevole e leso ricorrente di ottenere da parte del Tribunale, con estrema urgenza, l'annullamento e/o la disapplicazione degli illegittimi atti impugnati, nonché l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere l'inserimento della sua domanda di partecipazione del suo nominativo, previa valutazione, all'interno della graduatoria e, conseguentemente, a essere assegnata all'istituto di sua preferenza e ad ottenere il risarcimento di tutte le retribuzioni perdute a causa dell'illegittima omissione.

9) SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

La ricorrente ha subito un danno economico e non economico pari all'importo delle differenze retributive tra docente di scuola secondaria di I grado e di II grado non conseguite a causa dell'illegittima omissione dell'U.S.R., nonché un evidente danno curriculare e professionale.

Si chiede, pertanto, che Codesto Tribunale voglia condannare il Ministero/U.S.R. al risarcimento del ricorrente di tutte le differenze retributive, comprensive di oneri previdenziali, assistenziali e altri accessori, non corrisposte dalla data di omissione della sua domanda all'interno della graduatoria e fino al soddisfo.

10) SULL'ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.

In via di subordine, e solo qualora Codesto Tribunale dovesse ritenere opportuno, si chiede notificarsi il presente ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sul sito internet



istituzionale dell'U.S.R. Calabria/Catanzaro al fine di rintracciare tutti gli eventuali e potenziali, ove ritenuto necessario, controinteressati facenti parte della graduatoria concorsuale relativa al passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A017 Disegno e storia dell'Arte sul posto di sostegno ADSS ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SOSTEGNO, **che per numero e indirizzi di residenza sono assolutamente irrintracciabili.**

Si rileva che l'istanza di notifica per pubblici proclami, **ancorché non necessaria**, essendo la domanda della ricorrente stata omessa da qualsiasi valutazione e, pertanto, non avendo nessun controinteressato allo stato individuato e/o individuabile, viene formulata solo qualora Codesto Tribunale dovesse ritenerla utile e strettamente necessaria ai fini del decidere.

CONCLUSIONI

Si chiede che Codesto On.le Tribunale voglia:

in via cautelare: disapplicare/annullare qualunque contrario atto amministrativo, e accertare **il diritto della ricorrente ad ottenere l'esame e corretta valutazione della domanda presentata** e, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito/U.S.R. Calabria-Catanzaro a **volere inserire la docente all'interno della graduatoria, previa valutazione corretta della stessa.**

Nel merito: accogliere il ricorso e conseguentemente annullare/disapplicare i provvedimenti impugnati e condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'U.S.R. Calabria-Catanzaro all'inserimento della docente all'interno della



graduatoria e alla corretta valutazione della domanda della
ricorrente con conseguente assegnazione della scuola di
preferenza e condannare il Ministero dell'Istruzione e del
Merito, l'U.S.R. Calabria- Catanzaro al risarcimento del
danno occorso alla ricorrente da quantificarsi in relazione alle
differenze retributive tra docente di scuola secondaria di I
grado e di II grado, fino al soddisfo effettivo.

Con vittoria di spese e onorari come per legge da distrarsi al
difensore costituito.

Catanzaro, 20/12/2023

Avv. Giancarlo Pitaro

